

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione prevista al paragrafo 3 entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.

6. Se la Commissione non prende una decisione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della conclusione delle consultazioni o, eventualmente, successivi alla scadenza del termine di ventuno giorni, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione a norma del paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di venti giorni lavorativi.

Articolo 2

1. In caso di circostanze particolari, ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3 della convenzione, la Commissione può prendere, o autorizzare uno Stato membro ad applicare, misure immediate di salvaguardia.

2. La Commissione decide in merito alla richiesta degli Stati membri entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta stessa.

La decisione della Commissione è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 5.

Si applica la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 7.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine previsto al paragrafo 2, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione può adire il Consiglio, secondo la procedura prevista ai precedenti commi.

Il presente articolo non osta alle consultazioni di cui all'articolo 178, paragrafo 1 della convenzione.

Articolo 3

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 4

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al Consiglio dei ministri ACP-CEE previste all'articolo 177 della convenzione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS